



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 04/02/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 12/08/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 13/02/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, l'importo di € 1.263,72 a titolo di commissione rete distributiva

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la congruità delle somme restituite in sede di estinzione anticipata a titolo di "*commissioni rete distributiva*" non maturate (pari a € 609,03) calcolate applicando i criteri indicati in contratto (espressamente accettati dal cliente al momento della sottoscrizione) e nel connesso "*piano annuale di rimborso*", in linea con la giurisprudenza dell'Arbitro (cita in particolare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/16);

Chiede pertanto il rigetto del ricorso in quanto in fatto e in diritto.

Nelle repliche, il ricorrente, insiste per l'accoglimento integrale del ricorso.



DIRITTO

In via preliminare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di contratti di cessione del quinto, poi anticipatamente estinti, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Tanto premesso, con riferimento alla “commissione rete distributiva”, il Collegio osserva che, secondo il costante orientamento dell'Arbitro (Collegio di Coordinamento, decisione n. 10003 del 2016), l'opacità della clausola può essere superata dalla circostanza che lo stesso contratto, fissando la percentuale in cui tali commissioni sarebbero state rimborsabili in caso di estinzione anticipata, ripartisca preventivamente i relativi oneri tra costi *up front* e costi *recurring* (Collegio Bari, decisione n. 3087 del 2018).

Nel caso di specie, il contratto distingue i criteri di rimborso in relazione alle attività svolte, perciò individuando una quota *up front*, pari al 40%, non rimborsabile, e una quota *recurring*, pari al 60%, rimborsabile secondo quanto stabilito dal piano di ammortamento, allegato agli atti e sottoscritto dal cliente. In applicazione dei principi contenuti nella pronuncia del Collegio di Coordinamento, il Collegio ritiene che la “commissione rete distributiva”, per entrambe le sue componenti, debba essere rimborsata: la quota *upfront*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

in proporzione con gli interessi, la quota *recurring* secondo quanto stabilito dal piano di ammortamento. In ogni caso, come risulta dal conteggio estintivo, l'intermediario ha già rimborsato la quota *recurring* della commissione rete distributiva.

In linea, dunque, con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, che tiene conto delle parziali restituzioni di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	65
rate residue	55

TAN ▶	9,91%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	45,83%
- in proporzione alla quota	24,84%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissione rete distr. 40 (up front)	€ 1.634,40	€ 749,10	€ 405,99	<input type="radio"/>		€ 405,99
<input type="radio"/>	commissione rete distr. 60 ...	€ 2.451,60	€ 1.123,65	€ 608,98	<input checked="" type="radio"/>	€ 608,98	€ 609,03
<input checked="" type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0,00
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 405,94
interessi legali	no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 405,94.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI